



L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

GAL SICANI – Agenzia per lo Sviluppo della Sicilia Centro Occidentale

Contrada Pietranera S.Stefano Quisquina 92020 (AG), tel./fax 0922 981 918, e_mail: info@galsicani.eu, sito web <http://www.galsicani.eu>

*P.S.R. Sicilia 2007/2013
Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader”*

G.A.L. SICANI
AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA CENTRO OCCIDENTALE
Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.)
“SICANI”

AVVISO PUBBLICO

Per la costituzione di un Albo di fornitori di beni, servizi ed esecutori di
lavori in economia – riapertura termini
Approvato con delibera del CdA del 14/11/2014

Visto

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 Settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale);
- il Regolamento CE n. 1974/2006 del Consiglio del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- la Decisione della Commissione Europea n. C(2008) 735 del 18/02/2008 concernente l'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il periodo di programmazione 2007-2013, di seguito PSR 2007/2013;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2009) 20542 del 18/12/2009, ed in particolare la misura 431 "Gestione del GAL, acquisizione di competenze ed animazione", finalizzata a supportare l'attività dei GAL selezionati per la realizzazione dei Piani di Sviluppo Locale;
- il D.D.G. n. 589 del 16 Giugno 2010 dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Forestali, pubblicato nella GURS n. 42 del 24/09/2010, con cui è stata approvata la graduatoria finale dei GAL ammissibili a finanziamento, tra i quali il GAL Sicani;
- l'atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento del GAL Sicani;
- il Piano di Sviluppo Locale denominato "Sicani"
- Il D.D.G. n. 804 del 11/07/2011 - dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali, con il quale è stato approvato e disposto il finanziamento del P.S.L. "Sicani";
- la delibera del C.d.A. del 14.11.2014 con cui si approva lo schema del presente Avviso e si delibera di procedere alla costituzione di un Albo di fornitori di beni, servizi ed esecutori di lavori in economia;

Considerato che

per l'attuazione del PSL *SICANI* si ravvisa la immediata necessità della costituzione e tenuta dell'albo ufficiale dei fornitori di beni, servizi e lavori in economia del GAL Sicani che ne regola l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Albo dei Fornitori del GAL.

Ritenuto opportuno

in attuazione alla delibera del C.d.A. del 14.11.2014, di dover procedere alla predisposizione e pubblicazione del Regolamento per la costituzione e tenuta dell'albo ufficiale dei fornitori di beni,

servizi ed esecutori di lavori in economia.

Articolo 1 – Finalità e riapertura dei termini

Il Gruppo di Azione Locale “Sicani” - Agenzia per lo Sviluppo della Sicilia Centro Occidentale (di seguito denominato GAL), con sede legale in S. Stefano Quisquina (AG) – C/da Pietranera – CAP 92020, in ottemperanza ai principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento, individua le intenzioni a dover procedere ad una riapertura dei termini per il proprio Albo Fornitori, ai fini dell’acquisizione in economia (art. 125 D.Lgs 163/2006), nei casi consentiti, di beni, servizi e lavori di importo non superiore alla soglia comunitaria, soggetta ad adeguamento automatico secondo il meccanismo rivisto dall’art. 248 del D.Lgs. n. 163/2006.

Gli scopi che si intendono raggiungere con l’istituzione del suddetto albo sono i seguenti:

1. introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori che prevedono l’invito alle imprese;
2. dotare il GAL di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie e sottocategorie secondo l’elenco di cui all’ “Allegato C”;
3. assicurare che l’acquisizione di beni e servizi avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Tutti gli importi indicati nel presente avviso si intendono I.V.A. esclusa e comprensivi degli oneri per la sicurezza.

Articolo 2 – Composizione Albo

L’albo dei fornitori è così composto:

- Sezione 1: acquisizione di beni;
- Sezione 2: prestatori di servizi;
- Sezione 3: esecutori di lavori.

Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie merceologiche elencate nell’ “Allegato C”.

Non è consentito ad un soggetto di presentare domanda di iscrizione per una singola categoria (Allegato A) in forma individuale e contemporaneamente in forma associata, ovvero, partecipare in due o più Consorzi/associazioni che hanno presentato domanda per una singola categoria di cui allo “Allegato C”, pena il rigetto di tutte le domande presentate.

Articolo 3 – Requisiti per l’iscrizione

Possono presentare istanza di iscrizione all’Albo dei fornitori i soggetti singoli o riuniti di cui agli artt. 34 e segg. del Codice dei Contratti e pertanto:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. Si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. Si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- g) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Il presente avviso non è rivolto a professionisti, singoli o associati, iscritti in albi professionali o esercenti professioni regolamentate.

Per essere iscritti all'Albo dei fornitori occorre essere in possesso dei requisiti e dichiarare i dati e le informazioni di seguito elencati:

- a) possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del Codice dei contratti;
- b) possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 39 del Codice dei contratti;
- c) possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria previsti dall'articolo 41 del Codice dei contratti;
- d) possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dall'articolo 42 del Codice dei contratti;
- e) essere in regola con la normativa vigente in materia di contribuzione previdenziale ed assicurativa;
- f) essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse;
- g) rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- h) rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi integrativi.

Nel caso di attività che richiedono autorizzazioni ex art. 39, comma 4 del Codice dei contratti, possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente. Gli operatori

potranno iscriversi esclusivamente alle categorie contemplate all' "Allegato C" del presente avviso. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale è comprovato dall'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione, ovvero dall'essere iscritti nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o comunque presso i registri obbligatori, ai sensi della normativa vigente, per l'esercizio della propria attività.

Per forniture o servizi, la dimostrazione della capacità economica e finanziaria delle imprese concorrenti, ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei contratti, può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

Per forniture o servizi, la dimostrazione della capacità tecnica e professionale è fornita attraverso la presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi.

Specificamente:

- se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
- se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Ai fini dell'iscrizione all'albo è sufficiente che il soggetto richiedente renda le dichiarazioni, sottoscritte in conformità alle disposizione del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, che sono contenute nell'"Allegato B" e/o fornisca i documenti in esso indicati.

Il GAL richiederà al concorrente aggiudicatario la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di iscrizione all'albo. La mancata produzione di quanto richiesto comporterà l'impossibilità a procedere a detto affidamento.

Sono esclusi dall'iscrizione all'albo i soggetti che si trovano in una delle condizioni causa di esclusione previste dall'art. 38 del D. Lgs. N. 163 del 2006.

Articolo 4 – Domanda di iscrizione all'albo

La domanda di iscrizione all'albo, redatta secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato A), può essere consegnate a mano o inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro le

ore 13:00 del ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web del GAL Sicani, (per il rispetto dei termini di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione) al seguente indirizzo:

G.A.L. Sicani c/o Azienda Pietranera - Fondazione Lima Mancuso - 92020 Santo Stefano Quisquina (AG).

Sulla busta oltre al mittente dovrà essere indicata la dicitura “NON APRIRE - Richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori di beni, servizi ed esecutori di lavori in economia del GAL Sicani”, e dovrà contenere:

1. Domanda di iscrizione redatta secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato A) con le seguenti indicazioni:
 - a. Denominazione/Ragione sociale;
 - b. Indirizzo sede legale;
 - c. Forma giuridica;
 - d. Indirizzo postale, tel – fax ed e-mail (cui saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti l’Albo Fornitori, gli eventuali inviti a presentare offerta nonché tutte le altre comunicazioni ufficiali);
 - e. Le categorie per le quali si intende partecipare;
2. Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà a norma del D.P.R. n. 445/00 sui requisiti e sulla capacità tecnico – economico – finanziaria (Allegato B);
3. Certificato di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, in corso di validità, contenente il nominativo dei legali rappresentanti e l’attestazione che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti, nonché contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 252/98;
4. Copia di un documento di identità (in corso di validità) del legale rappresentante/soggetto abilitato ad impegnare la Società/Ditta con apposta la firma autografa;
5. In caso di società, consorzi, cooperative, statuto e atto costitutivo in originale ovvero copia autenticata con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, la incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituirà causa di non iscrizione all’Albo Fornitori.

Le domande inviate oltre il suddetto termine o consegnate con modalità differenti da quelle indicate nel presente Avviso non verranno prese in considerazione e saranno escluse dall’istruttoria. Il GAL non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni di recapito né per eventuali disguidi postali.

La produzione o la riserva di invio di successivi documenti è priva di ogni effetto.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del GAL www.galsicani.eu , sui siti istituzionali

www.psr Sicilia.it, e sul sito dell'Assessorato Regionale delle Risorse agricole e alimentari www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.

Articolo 5 – Istruttoria delle domande e modalità di accertamento della documentazione

Le domande di iscrizione all'Albo Fornitori sono soggette alla valutazione da parte di una commissione appositamente nominata dal C.d.A. del GAL che esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata. Il C.d.A. del GAL nel prendere atto del verbale formulato dalla commissione, approva le risultanze con propria delibera, disponendo così l'iscrizione delle ditte ritenute idonee nell'Albo Fornitori.

Il GAL si riserva di fare gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

Il GAL si riserva la facoltà di procedere alla formazione dell'albo anche in presenza di una sola istanza presentata o di una sola istanza risultata ammissibile.

L'iscrizione delle imprese nell'albo sarà effettuata per ciascuna delle categorie di cui all'Allegato C, in base all'ordine cronologico di acquisizione delle domande di iscrizione al protocollo del GAL.

Della avvenuta istituzione dell'Albo Fornitori sarà dato avviso mediante la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del GAL www.galsicani.eu, sui siti istituzionali: www.psr Sicilia.it, e www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.

Con le stesse modalità verrà reso pubblico l'elenco delle domande di iscrizione ritenute non ammissibili.

Articolo 6 – Aggiornamento dell'albo e validità

L'Albo viene aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base di nuove istanze di iscrizione pervenute entro il mese di Dicembre dell'anno precedente e sulla base di sospensioni ed annullamenti. Le Ditte iscritte all'Albo devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare al GAL, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini della costituzione dell'albo.

L'Albo ha validità per tutto il periodo della programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013.

Articolo 7 – Utilizzazione dell'albo

L'albo dei fornitori verrà utilizzato nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento interno. Per forniture di beni e/o servizi di importo inferiore a Euro 2.000,00, il GAL ha facoltà di procedere all'affidamento diretto ad una delle ditte iscritte nell'apposita categoria merceologica di riferimento. La scelta delle imprese avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Per servizi e/o forniture di importo inferiore a 40.000,00 (IVA esclusa) sarà consentito l'acquisizione in economia/affidamento diretto previa consultazione di almeno 3 preventivi acquisiti

da altrettanti operatori/fornitori qualificati, iscritti all'Albo fornitori di beni e servizi appositamente istituito, a scelta del più conveniente (a seconda dell'oggetto dell'affidamento prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa), garantendo procedure trasparenti e documentabili. La possibilità del responsabile del procedimento di ricorrere all'affidamento diretto, prescindendo dalla richiesta di una pluralità di preventivi, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Codice degli Appalti, è possibile solo nel caso di nota specialità del bene o del servizio da acquistare in ragione delle particolari caratteristiche tecniche o di mercato, comprovate dal responsabile del procedimento attraverso la predisposizione di un apposito verbale in cui illustri dettagliatamente tali particolari caratteristiche tecniche e/o di mercato;

Per servizi e/o forniture di importo pari o superiori a Euro 40.000,00 e fino ad Euro 100.000,00 (IVA esclusa) l'affidamento avviene mediante procedura di affidamento di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 11 D.Lgs. 163/2006 saranno consultati almeno 5 operatori/fornitori qualificati, iscritti all'Albo fornitori di beni e servizi e lavori in economia appositamente istituito, e scelta del più conveniente, garantendo procedure trasparenti e documentabili, nel rispetto, ove possibile, del principio di rotazione, parità di trattamento, previa richiesta – con lettera d'invito – di offerta (a seconda dell'oggetto dell'affidamento prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa).

Per importi superiori a € 100.000,00 si applica la disciplina del Codice degli Appalti nella sua integrità.

Gli operatori economici iscritti nell'elenco nella medesima categoria, vengono di regola selezionati con criterio di rotazione seguendo l'ordine di iscrizione nell'elenco medesimo.

Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge o dai regolamenti o dalle disposizioni interne per le procedure in economia, ovvero ritenuto comunque non idoneo dal responsabile del procedimento ad assicurare una sufficiente concorrenzialità rispetto alla concreta fattispecie, lo stesso responsabile può integrare l'elenco degli operatori da invitare mediante altri soggetti individuati tramite indagini in mercato, a condizioni che questi risultino in possesso dei requisiti generali e speciali previsti per le procedure ordinarie e che presentino l'iscrizione all'Albo fornitori allegata all'offerta.

Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria non sia tale da assicurare una piena rotazione nella fasi successive al primo invito, ovvero in presenza di ragioni di opportunità o convenienza o per speciali circostanze, il responsabile del procedimento può invitare simultaneamente tutti gli operatori iscritti nell'elenco. L'albo relativo alla sezione “ esecutori lavori” potrà essere utilizzato per importi fino ad Euro 100.000,00.

Articolo 8 – Sospensione e cancellazione dall'albo dei fornitori

Il GAL potrà disporre la sospensione dell'iscrizione all'elenco nei confronti del fornitore che

dovesse, anche temporaneamente, risultare inadempiente nell'esecuzione di una fornitura e/o di un servizio e/o di un lavoro affidatogli.

La sospensione potrà altresì essere disposta nel caso in cui il Fornitore abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con il GAL, fino al termine del procedimento stesso. Della sospensione dall'Albo sarà data comunicazione scritta al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

La cancellazione dall'Albo Fornitori ha luogo nel caso di:

- mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione previsti dal presente bando;
- mancata presentazione della documentazione richiesta dal GAL in fase di revisione annuale;
- mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal presente regolamento;
- perdita dei requisiti di iscrizione;
- mancata presentazione di offerte per due inviti consecutivi;
- risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
- mancata fornitura di beni, servizi e lavori commissionati in assenza di accertati impedimenti per forza maggiore;
- tre richiami scritti per inadempienze nella fornitura di beni e/o servizi e/o lavori commissionati parziali o in merito alla difformità qualitativa della fornitura e/o del servizio e/o del lavoro espressa richiesta da parte del fornitore;
- cessazione di attività.

La cancellazione dall'Albo per uno dei suddetti motivi, sarà comunicata con raccomandata A/R e il GAL darà comunicazione all'impresa dell'avvio della procedura di cancellazione, con raccomandata A/R e comunicando anche i fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.

Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il GAL, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'impresa, si pronuncia in merito mediante motivato provvedimento, da notificare entro cinque giorni dalla sua adozione.

Una nuova iscrizione non può essere presentata prima che sia decorso un anno dall'avvenuta cancellazione.

Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente bando, nonché alle procedure di istituzione ed utilizzazione dell'albo dei fornitori di beni e prestatori di servizi, si farà riferimento alla normativa vigente.

In ogni caso sarà competente il foro di Agrigento.

Articolo 9 – Trattamento dati personali

Il GAL, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo fornitori, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini dell'iscrizione all'Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono state richieste. Con l'invio della domanda di ammissione, il fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile di Piano dott. Angelo Palamenghi.

Recapiti: tel.0922 981918; fax 0922 981918; e-mail: info@galsicani.

FIRMATO

Il Responsabile di Piano

Dott. Angelo Palamenghi

Il Presidente del GAL

Dott. Salvatore Sanzeri